

COMUNE di MONTE SAN PIETRO
CITTA' METROPOLITANA di BOLOGNA

**CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO PER IL PERIODO 2023-2025
RINNOVABILE PER UN ULTERIORE TRIENNIO**

Con la presente scrittura privata da valere per ogni effetto di ragione e di legge

TRA

- il Dott. Andrea Diolaiti, nato a Bologna il 28.7.1967, domiciliato per la carica presso la residenza comunale in Monte San Pietro (BO), Piazza della Pace 2 (C.F. 80013730371), che interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Responsabile del 4° Settore del Comune stesso, nominato con decreto sindacale prot. 25512 del 30.12.2022, di seguito denominato "Comune"

E

- il Sig. Eros Legnani, nato a Bologna il 22.9.1958, in qualità di Presidente dell'Associazione Volontari Protezione Civile Monte San Pietro - ODV (C.F. 91441950374), domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, Via Lavino 376, Monte San Pietro (BO), di seguito denominata "Associazione";

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e smi;
- la Legge Regionale 21 febbraio 2005, n. 12 ad oggetto: "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 – Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)" nel testo coordinato con le modifiche apportate dalle L.R. n. 13/2006, n. 8/2014, n. 11/2016 e n. 20/2017;

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio

tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);

- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- il Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile”, pubblicato in G.U. n. 17 del 22/01/2018 abroga la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 nonché il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 confermando altresì all’Art. 13 Comma 1 Lettera e) che “il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l’Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico” sono “Strutture Operative nazionali” del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- il medesimo Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile”, al Capo V, Artt. 31 – 42 definisce le modalità di partecipazione dei cittadini e del volontariato organizzato di protezione civile alle attività di protezione civile ed in particolare all’Art. 32 comma 3 stabilisce che “la modalità di partecipazione del volontariato al servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore ... che svolgono l’attività di protezione civile di cui all’Art. 5 comma 1 lettera y) del Decreto Legislativo 2 luglio 2017 n. 117, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all’esercizio della funzione di protezione civile di cui all’articolo 1”;
- l’Art. 34 comma 3 lettera a) del medesimo Decreto Legislativo 1/2018 specifica che l’elenco nazionale del volontariato di protezione civile è composto dagli elenchi territoriali istituiti presso le Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 23/03/2023 avente ad oggetto “INDIRIZZI AL RESPONSABILE COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FINALIZZATA AL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO COMUNALE”;

Richiamato il piano intercomunale di protezione civile;

Preso atto che:

- il Comune riconosce il fondamentale ruolo svolto dalle Associazioni di Protezione Civile sia in situazioni di normalità che in emergenza, a livello locale che sovracomunale, e intende incentivare e valorizzare le competenze e peculiarità delle stesse nel campo specifico della protezione civile;
- l’Unione dei Comuni Reno, Lavino e Samoggia esercita la funzione di protezione civile anche coordinando e supportando la rete delle Associazioni di Volontariato di protezione civile presenti nel territorio dell’Unione con l’intenzione di incentivare e valorizzare le competenze e le peculiarità delle stesse nel campo specifico della protezione civile;
- l’Associazione Volontari Protezione Civile Monte San Pietro si rende disponibile ad integrarsi con il Comune di Monte San Pietro, con il suo Centro Operativo Comunale (quando attivato) e con l’Unione Reno Lavino Samoggia nell’ambito e nel rispetto delle corrispondenti competenze istituzionali e delle attivazioni di volta in volta dichiarate nonché dove le condizioni lo consentano;

Premesso, inoltre, che l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle Amministrazioni Pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";

Premesso, infine, che:

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- con determina n. 186 del 29/03/2023, il Responsabile del 4° Settore ha approvato avviso pubblico per la procedura comparativa e schema della presente convenzione;
- dal giorno 03/04/2023 al giorno 18/04/2023 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Monte San Pietro (Bo), in "Amministrazione Trasparente", uno specifico "Avviso pubblico", per consentire ad associazioni ed organizzazioni di volontariato di accedere alla collaborazione con l'Ente;
- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l'Associazione non lucrativa denominata Volontari Protezione Civile Monte San Pietro - ODV per lo svolgimento del servizio descritto all'articolo 4 della presente;
- l'Associazione ha quali prioritari scopi sociali la promozione dell'attività di Protezione Civile impegnandosi sul territorio del Comune di Monte San Pietro, è parte del Coordinamento Operativo Comunale (COC) previsto nella gestione delle situazioni di emergenza durante eventi straordinarie calamità naturali alle dirette dipendenze funzionali ed operative del Sindaco e/o dei suoi delegati in materia di protezione Civile;
- l'Associazione è iscritta nel registro unico del terzo settore della Regione Emilia-Romagna - RUNTS dal 22/07/2022 e all'Elenco Regionale del volontariato di protezione civile (determinazione n. 2385 dell'11/07/2022);
- con determina n. 249 del 08/05/2023 si è provveduto all'approvazione del verbale della commissione esaminatrice e alla contestuale individuazione dell'Associazione con cui stipolare la suddetta convenzione sino al 31.12.2025 per lo svolgimento dell'attività di protezione civile, l'Associazione Volontari Protezione Civile Monte San Pietro;

Tanto richiamato e premesso, il Comune e l'Associazione convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

Il Comune e l'Associazione/Organizzazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

Articolo 2 – Oggetto

L'Amministrazione Comunale e l'Associazione s'impegnano, nell'ambito dei rispettivi ruoli e competenze, a collaborare per garantire le seguenti attività:

- a. attività di prevenzione, sorveglianza, avvistamento, degli incendi boschivi sul territorio;
- b. monitoraggio degli alvei torrentizi e fluviali del territorio;
- c. monitoraggio delle strade comunali esterne situate nel territorio, in occasione di pericolo di nevicate o di ghiaccio sulla sede stradale;
- d. monitoraggio del dissesto idrogeologico, ove segnalato;
- e. attività occasionali di interesse pubblico o collettivo;
- f. attività di protezione civile di competenza comunale in situazioni di "emergenza neve";
- g. attività di assistenza e informazione alla popolazione;
- h. partecipazione attiva alla gestione del C.O.C. in caso di emergenza.

Tale elenco di attività è da intendersi quale mera indicazione di interventi possibili nell'ambito di applicazione della presente convenzione.

L'esatta individuazione delle attività, fatti salvi gli interventi conseguenti le emergenze, sarà concordata tra le parti all'inizio di ogni anno, sulla base delle disponibilità dell'Associazione e delle esigenze del Comune.

Articolo 3 – Servizio

Il Comune e l'Associazione si impegnano a sviluppare ogni possibile forma di sinergia operativa tra le rispettive strutture e risorse umane e strumentali, secondo i criteri enunciati nella presente convenzione. Tali forme di collaborazione, in situazioni di normalità, sono individuate e disciplinate - dove necessario - attraverso lettere, accordi per le vie brevi e annotazioni. In situazioni di emergenza, le sinergie e le attivazioni sono individuate ed attuate prescindendo da particolari formalità. In caso di attivazione a seguito di eventi di livello a), come codificato dall'art. 2 della Legge n. 225/1992 e ss.mm.ii., l'Associazione si metterà a disposizione del Sindaco del Comune in qualità di Autorità locale di Protezione Civile, con il coordinamento del Centro Operativo Comunale o del Centro Operativo Intercomunale qualora convocato. Quando non impegnata in attività di previsione, prevenzione, soccorso, superamento dell'emergenza richieste dal Comune, l'Associazione può partecipare liberamente ad analoghe attività su ordine delle diverse Autorità sovraordinate.

Articolo 4 – Impegni del Comune

Per la concreta realizzazione ed attuazione di quanto precede, il Comune si impegna a:

- a. riconoscere un contributo a titolo di rimborso spese per le attività previste dall'articolo 2 della presente convenzione fino a € 6.000,00= per ogni anno di convenzione nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 7;
- b. concedere in comodato gratuito una porzione dell'immobile sito in via Lavino 213, all'interno dell'area del magazzino comunale e individuato nella planimetria allegata, da adibire a sede dell'Associazione per le attività indicate all'art. 2 ed accessibile H24 dai volontari dell'associazione;
- c. le utenze del suddetto immobile relative al riscaldamento, alla fornitura di energia elettrica, di acqua e di utenza telefonica collegata alla rete comunale sono a carico dell'Amministrazione Comunale che provvederà ai pagamenti ai gestori, fatto salvo il rimborso a carico dell'associazione di una quota forfetaria onnicomprensiva annuale di € 200,00=;
- d. concedere in comodato gratuito senza oneri e spese un'autovettura 4x4 in dotazione all'Amministrazione Comunale;
- e. fornire indicazioni utili all'attivazione delle procedure di allertamento;
- f. concedere a titolo gratuito le sale di proprietà comunale per i momenti di incontro dell'Associazione quali assemblee, corsi, ecc., previo accordo con l'apposito ufficio al fine della definizione delle date;
- g. co-progettare e partecipare, insieme all'Associazione, a bandi regionali e nazionali, al fine di integrare e potenziare le risorse e le attrezzature comunali di Protezione Civile.

Articolo 5 – Impegni dell'Associazione

L'Associazione si impegna a:

- a. mettersi a disposizione dell'Amministrazione Comunale in caso di calamità e/o emergenze, valutando la disponibilità momentanea dei volontari, in tutte le situazioni che si rendano necessarie per la salvaguardia del territorio, delle persone e delle cose, attraverso il coordinamento che sarà effettuato tra Sindaco, Assessore/Funziario alla Protezione Civile, Ufficio di Protezione Civile dell'Unione Reno Lavino Samoggia e il responsabile dell'Associazione o suo delegato;
- b. mettere a disposizione mezzi e attrezzature di proprietà, salvo che non vengano precettati dal Dipartimento di Protezione Civile e almeno una squadra composta da almeno tre o quattro volontari secondo la disponibilità;

- c. mettere a disposizione un numero di volontari per Reperibilità H24 con la possibilità di utilizzare i volontari anche in giornate lavorative mediante l'applicazione dell'Art. 39 del D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1;
- d. in caso di emergenza, garantire la presenza in loco entro massimo 1 (uno) ora dalla richiesta di attivazione da parte del Comune;
- e. provvedere con i propri volontari, se richiesto dal Comune, al pronto intervento in occasione di eventi eccezionali, manifestazioni, incidenti di qualsiasi natura, ecc., salvo che rientrino in attività di protezione civile come da Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018;
- f. segnalare al funzionario competente eventuali situazioni anomale e rischi per l'incolumità pubblica non ancora previste nel Piano Comunale di protezione Civile;
- g. provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali e delle attrezzature in comodato gratuito;
- h. proseguire ed ampliare la rete di collaborazione con altre associazioni di protezione civile e di volontariato della zona, garantendo adeguati livelli di condivisione e compartecipazione;
- i. presentare alla fine di ogni anno, per la durata della presente convenzione, una relazione finale sulle attività svolte sul territorio, sia come vigilanza che come partecipazione alle varie attività e sulle spese sostenute.

Il Responsabile dell'Associazione o suo delegato vigila sullo svolgimento delle attività avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

Articolo 6 – Durata

La presente convenzione è riferita alle annualità 2023, 2024 e 2025 con scadenza al 31.12.2025 ed è rinnovabile di ulteriori 3 (tre) anni previo apposito provvedimento del Comune.

Articolo 7 – Contributi e procedure di rendicontazione

Il contributo sarà erogato dal Comune solo ed esclusivamente a titolo di rimborso delle spese sostenute e adeguatamente documentate, nel rispetto delle specifiche norme dettate in tal senso dal D.Lgs 117/2017.

Ad esito del controllo effettuato dal responsabile sulla documentazione a corredo della rendicontazione, il contributo sarà erogato entro il trentesimo giorno dalla relativa liquidazione.

L'Associazione è tenuta a rendicontare entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello dello svolgimento delle attività.

Al fine di evitare ogni fraintendimento tra le parti si dà atto che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario come disposto dall'articolo 17 comma 3 del Codice del terzo settore. Pertanto come disposto dal comma 2 dell'articolo 56 di tale codice le convenzioni possono consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'articolo 17, comma 3, del Codice vieta i rimborsi spese di tipo forfetario. Mentre il comma 4 del medesimo articolo 17, ammette che le spese siano rimborsate a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000. In tale ipotesi, i rimborsi sono assoggettati a limiti stringenti:

- non possono eccedere i dieci euro giornalieri e centocinquanta euro mensili;
- l'organo sociale competente deve aver preventivamente deliberato sulle tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Articolo 8 – Logistica e attrezzature di Protezione Civile

Nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, il personale volontario utilizzerà di norma attrezzature e strumentazioni in dotazione e/o di proprietà dell'Associazione, inoltre potrà utilizzare le attrezzature e le strutture di proprietà del Comune di Monte San Pietro destinate a tale scopo.

Articolo 9 – Controlli

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio reso dall'Associazione. Annualmente, indicativamente in coincidenza del rendiconto delle attività svolte, l'Associazione trasmette al Comune l'elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l'esercizio del servizio.

Articolo 10 – Responsabilità

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

L'articolo 18 del Codice del terzo settore stabilisce che gli enti del Terzo settore, che si avvalgono di volontari, devono assicurarli sia contro infortuni e malattie connessi all'attività di volontario, sia per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione garantisce che tutti i volontari, che verranno impegnati nello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, sono coperti da assicurazione, così come previsto dalla legislazione vigente in materia.

Articolo 11 – Rispetto delle disposizioni di cui al Codice di comportamento

L'Associazione, in relazione alle prestazioni di cui alla presente convenzione, dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento approvato dal Comune. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice comporterà la risoluzione della presente convenzione. Pertanto, in caso di inottemperanza agli obblighi comportamentali, il Comune di Monte San Pietro provvederà alla contestazione assegnando un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione di giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso di giustificazioni non congrue, il responsabile interessato disporrà, con provvedimento motivato, la risoluzione del rapporto, fatto salvo per il Comune il diritto al risarcimento dei danni. L'Associazione, ai fini del rispetto di quanto previsto dalla presente norma di comportamento, dà atto, ad ogni e qualunque effetto, di essere a perfetta conoscenza e di accettare le disposizioni, per quanto compatibili, del vigente Codice di comportamento del Comune, approvato con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 75 del 07.07.2022. L'Associazione dichiara di aver ricevuto il codice di comportamento del Comune che, in ogni caso, è pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Disposizioni generali, articolo Atti generali.

Articolo 12 – Pantouflage

Ai sensi del c. 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 (c.d. "Testo Unico del Pubblico Impiego"), introdotto dall'art. 1, c. 42, della L. 6.11.2012, n. 190 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro "cd. Divieto di pantouflage o revolving doors"), l'Associazione dichiara inoltre che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti che hanno esercitato nell'ultimo triennio di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Monte San Pietro nei confronti dell'Associazione stessa. L'Associazione dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, c. 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Articolo 13 – Trattamento dei dati personali

L'Associazione acconsente che i suoi dati personali resi per la sottoscrizione della presente convenzione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari

durante il presente rapporto, siano trattati dal Comune ai sensi del vigente GDPR Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., laddove non sia in contrasto con quanto disposto dal predetto Regolamento. L'Associazione prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina della vigente normativa e si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso a qualunque titolo, per i soli fini dettati nella presente convenzione e limitatamente al periodo di vigenza della stessa, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi altresì alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

Articolo 14 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione. Qualora il Comune rilevi che l'Associazione non rispetti le norme della presente convenzione, segnala, a mezzo pec alla stessa, quanto riscontrato ed assegna un termine non inferiore a 10 giorni per fornire una risposta alla segnalazione.

Trascorso il termine assegnato, senza ottenere risposta o qualora le osservazioni formulate risultino insufficienti o inaccettabili, il Comune, in ragione della gravità di quanto accertato, potrà recedere dalla convenzione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora si riscontrino violazioni del Codice di comportamento da parte di associati;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con l'Ente;
- qualora venga meno la capacità dell'Associazione di svolgere le attività di cui alla presente convenzione.

La convenzione può essere risolta in qualsiasi momento previo accordo tra le parti.

Entrambe le parti possono recedere dalla convenzione per cause diverse dall'inadempimento, dandone preavviso all'altra parte con un anticipo di almeno tre mesi.

Articolo 15 – Controversie

I rapporti tra il Comune e l'Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

E' escluso il ricorso all'arbitrato per la soluzione di eventuali controversie. Il Foro competente in caso di controversie è quello di Bologna.

Articolo 16 – Spese contrattuali

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso con spese ripartite secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Articolo 17 – Imposta di bollo

L'Associazione dichiara di usufruire dell'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.lgs n. 117/2017.

Articolo 18 – Amministrazione trasparente

L'Associazione Volontari Protezione Civile Monte San Pietro - ODV prende atto che i dati relativi alla presente convenzione saranno pubblicati nel sito internet del Comune in adempimento degli obblighi sanciti dal D.Lgs. n. 33/2013.

Articolo 19 – Misure obbligatorie del Piano Triennale di Prevenzione di Corruzione

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente Piano triennale di prevenzione di corruzione, nell'ambito delle misure obbligatorie, l'Associazione Volontari Protezione Civile Monte San Pietro - ODV qui dichiara, sotto la sua responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace, che non sussistono rapporti di parentela e affinità con il Responsabile del 4° Settore del Comune o con altri dipendenti aventi funzioni di istruttore nel procedimento cui attiene la presente convenzione.

Articolo 20 – Rinvio alle leggi vigenti

Per quanto non evidenziato nella presente convenzione si rinvia a quanto previsto dalle Leggi vigenti in materia e dal Codice Penale e Civile.

Il presente accordo viene sottoscritto dalle parti con firma digitale.

Per il Comune di Monte San Pietro, il Responsabile del 4° Settore, Dott. Andrea Diolaiti

Per l'Associazione Volontari Protezione Civile Monte San Pietro - ODV, il Presidente, Sig. Eros Legnani

**Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Bologna**

Dichiarazione protocollo n. _____ del _____
 Planimetria di u.i.u. in Comune di Monte San Pietro
 Via Lavino _____ civ. 213

Identificativi Catastali:
 Sezione:
 Foglio: 30
 Particella: 330
 Subalterno: 7

Compilata da:
 Merighi Roberto
 Iscritto all'albo:
 Geometri
 Prov. Bologna _____ N. 2467

Scheda n. 1 Scala 1:500

